



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Servizi Acquisti Metropolitan
Settore Beni Sanitari

Organizzazione con Sistema di
Gestione Certificato da KIWA
CERMET secondo la norma
UNI EN ISO 9001: 2008

COPIA PER DITTA DA RESTITUIRE TIMBRATA E FIRMATA
(timbro e firma per accettazione in ogni pagina)

PROCEDURA APERTA N. 74/2016 PER FORNITURA QUINQUENNALE, IN LOTTI SEPARATI, DI PROTESI ODONTOIATRICHE MOBILI E FISSE E MATERIALE IMPLANTOLOGICO PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DI BOLOGNA

INDICE

Art.1	Oggetto della gara	2
Art.2	Durata della fornitura	2
Art.3	Quantitativi	3
Art.4	Acquisto di prodotti non assegnati in gara	3
Art.5	Conformità dei prodotti	3
Art.6	Aggiornamento tecnologico	4
Art.7	Periodo di prova	4
Art.8	Modalità di esecuzione, consegna e controllo	4
Art.9	Garanzie dei lavori effettuati	5
Art.10	Consulenza tecnica	5
Art.11	Imballi	5
Art.12	Acquisti in danno	5
Art.13	Clausole e penalità	6
Art.14	Obblighi riservatezza dati	6
Art.15	Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	6
Art.16	Responsabilità	7
Art.17	Risoluzione del contratto	7
Art.18	Fatturazione, pagamento, ordini e documenti di trasporto	7
Art.19	Modifiche del contratto	9
Art.20	Recesso del contratto	9
Art.21	Clausole di adesione	10
Art.22	Controversie e foro competente	10



ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato disciplina la fornitura quinquennale di **protesi odontoiatriche mobili, fisse e materiale implantologico** per l'attività istituzionale ed in libera professione, per le esigenze dell'Ausl di Bologna.

La fornitura, suddivisa in 2 lotti, per l'importo massimo annuo di € 503.493,00.= iva esclusa e quinquennale di € 2.517.465,00.= iva esclusa, sarà articolata presso le seguenti strutture sanitarie Ospedaliere e Territoriali e convenzionate:

Strutture Sanitarie Ospedaliere, Territoriali *		INDIRIZZI	LOCALITA'
DISTRETTO CITTA'	POLIAMB BORGIO	Via Nani, 10	Bologna
	POLIMAB MENGOLI	Via Megoli, 2	Bologna
	POLIAMB. MONTEBELLO	Via Montebello, 6	Bologna
	POLIAMB.TIARINI	Via Tiarini, 10/12	Bologna
DISTRETTO PIANURA EST	POLIAMB. BARICELLA	Viale Europa,15	Baricella
	POLIAMB.CASTEL MAGGIORE	Piazza 2 Agosto 1980, 2	Castel Maggiore
DISTRETTO PIANURA OVEST	POLIAMB.SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Circonv. Dante, 12d	San Giovanni in Persiceto
DISTRETTO SAN LAZZARO	POLIAMB. SAN LAZZARO	Viale della Repubblica, 11	San Lazzaro di Savena
DISTRETTO PORRETTA TERME	PORRETTA TERME c/o Ospedale Porretta	Via Roma, 16	Porretta Terme
DISTRETTO CASALECCHIO	CASA DELLA SALUTE CASALECCHIO DI RENO	Piazza Rita Levi Montalcini, 5	Casalecchio di Reno
OSPEDALE BELLARIA	CHIRURGIA SPECIALISTICA PER GRAVI DISABILITA'	Via Altura, 2	Bologna
OSPEDALE MAGGIORE	ODONTOIATRIA BERETTA	Largo Nigrisoli, 2	Bologna
	CARCERE DOZZA	Via del Gomito, 2	Bologna
	CARCERE MINORILE	Via del Pratello, 34	Bologna

*Si precisa che l'attività protesica potrà svolgersi contemporaneamente presso più sedi Ambulatoriali dell'Ausl, negli stessi orari e giorni settimanali.

ART. 2 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà la durata quinquennale dall'aggiudicazione.



L' Azienda U.S.L. si riserva, inoltre, la facoltà, che la Ditta si impegna ad accettare con la firma del presente atto, di prorogare il contratto per non oltre 180 giorni alle condizioni pattuite fino a quando questa Azienda U.S.L. non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 3 – QUANTITATIVI

I quantitativi richiesti (riportati nell'allegata scheda offerta, All.1), sono puramente indicativi del normale fabbisogno presunto annuale di contratto ai sensi dell'art. 1560 cc. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Restano salve le condizioni migliorative eventualmente praticate dalla Ditta aggiudicataria.

ART. 4 – ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI IN GARA.

Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente gara l'Ausl si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di manufatti protesici diversi e residuali da quelli indicati in gara e compresi nel listino prezzi presentato in sede di offerta.

In questo caso si applicherà la percentuale di sconto indicata in scheda offerta.

Nel caso di richiesta di prodotti, inseriti in listini successivi, dovrà comunque essere applicata la medesima percentuale di sconto.

ART. 5 - CONFORMITA' DEI PRODOTTI

Le caratteristiche e le specifiche tecniche dei prodotti sono indicate **nell'Allegato 1 – scheda offerta e nell'Allegato 2 - Requisiti tecnici minimi**, e costituiscono parte integrante del presente capitolato di gara.

I manufatti protesici, di cui all'**ALL.1** scheda offerta, sono dispositivi medici "su misura" ovvero devono essere fabbricati appositamente sulla base di una prescrizione medica e destinati ad essere utilizzati solo per un determinato paziente, non devono avere la marcatura CE.

I fabbricanti di detti dispositivi **sono obbligati** a redigere la dichiarazione di conformità alla direttiva 92/42/CEE, prevista dall'allegato VIII del D.Lgs. n. 46/1997e s.m.i.

Il Laboratorio Odontotecnico, in qualità di fabbricante, con la dichiarazione di conformità, garantisce che il dispositivo su misura sia fabbricato in modo da non compromettere la sicurezza del paziente, l'utilizzatore finale (odontoiatra) ed eventualmente i terzi evidenziando oggettivamente che sono stati rispettati i requisiti essenziali previsti dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 46/1997e s. m.i.

Il dispositivo fabbricato deve essere dotato di etichettatura e di foglio illustrativo contenente le istruzioni per l'uso in cui vengono indicate le informazioni che consentono l'utilizzo sicuro del dispositivo, compresi gli eventuali rischi residui di livello accettabile che il fabbricante non è stato in grado di rimuovere.

I requisiti tecnici dei manufatti dovranno essere riportati sul certificato di conformità che il Laboratorio rilascia alla consegna dei dispositivi medici su misura.

Inoltre il Laboratorio Odontotecnico deve tra l'altro:

- definire e documentare le proprie procedure di lavorazione;
- analizzare i rischi ascrivibili all'uso del dispositivo su misura fabbricato, con particolare riferimento alla compatibilità dei materiali utilizzati.



ART. 6 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella fabbricazione e nell'utilizzo dei materiali per la produzione dei dispositivi su misura, il Laboratorio, è tenuto a darne preventiva informazione motivata allo Specialista in Odontoiatria, che si riserverà di esprimere parere tecnico favorevole al montaggio.

ART. 7 – PERIODO DI PROVA

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (Art. 1456 Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei manufatti fino a quel momento prescritti e fabbricati secondo le indicazioni del medico odontoiatra.

ART. 8 – MODALITA' DI ESECUZIONE, CONSEGNA E CONTROLLO.

La fornitura di protesi odontoiatriche mobili e fisse e materiale implantologico dovrà essere effettuata dal Laboratorio assegnatario secondo le modalità ed i termini descritti:

- Il Laboratorio provvede alla produzione, riparazione e ribasatura di protesi odontoiatriche rimovibili e consegna delle stesse presso gli Ambulatori richiedenti alla presenza del Medico Odontoiatra. Tali prodotti, indicati nella scheda offerta, debbono essere realizzati nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni dello Specialista;
- le protesi od interventi su di esse saranno ordinate dallo Specialista al Laboratorio al momento dell'accettazione del preventivo da parte dell'utente;
- le consegne intermedie dei manufatti dovranno essere effettuate, porto franco, entro 5 gg. lavorativi, salvo diversa indicazione del medico prescrittore, per protesi mobili, fisse e materiale implantologico;
- la consegna finale del manufatto dovrà essere, porto franco, entro 28 gg. lavorativi per le protesi mobili e 20 gg. lavorativi per le protesi fisse e materiale implantologico dalla data del primo ordine scritto inviato dal Medico odontoiatra al Laboratorio;
- le riparazioni semplici dovranno essere consegnate entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal Laboratorio aggiudicatario, che diverranno 5 giorni lavorativi nel caso di riparazioni complesse, dalla data dell'ordine scritto inviato dallo Specialista al Laboratorio;

All'atto della consegna, il Laboratorio fornirà il manufatto accompagnato dalla dichiarazione di conformità, di cui alla D.Lgs. 46/97 s.m.i.in attuazione alla Dir. CEE 93/42, unitamente ad una distinta di accompagnamento dei manufatti che dovrà essere vistata dallo Specialista Odontoiatra.



I requisiti tecnici del manufatto dovranno essere riportati sul certificato di conformità che il Laboratorio rilascia alla consegna del dispositivo medico su misura.

Ove in sede di consegna e/o montaggio del manufatto, si riscontrassero delle difformità di fabbricazione, a giudizio dello specialista, dovranno essere apportate delle correzioni e/o rifacimento totale del prodotto.

Il Laboratorio è tenuto a provvedere, con carattere d'urgenza, ai conseguenti lavori a suo carico per le eventuali imperfezioni riscontrate.

Gli obblighi convenzionali del Laboratorio si intendono pienamente assolti solo allorché il Medico Specialista abbia espresso il suo positivo giudizio sulla qualità merceologica convenzionale del dispositivo protesico e sulla idonea rispondenza degli stessi alla prescrizione fatta.

ART. 9 - GARANZIA DEI LAVORI EFFETTUATI

Il Laboratorio deve garantire i lavori effettuati sui manufatti odontoiatrici secondo la normativa civile vigente: per le protesi mobili in caso di rotture dei ganci o denti qualora l'eventuale riparazione non risultasse idonea nel paziente, mentre nella protesi fissa e materiale implantologico, la valutazione è fatta nel tempo e non immediatamente e riguarda rifacimenti di eventuali fusioni ed eventuali resine se ritenute non idonee dallo specialista.

ART. 10 - CONSULENZA TECNICA

Nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi odontoiatriche, qualora lo Specialista lo ritenga utile, e solo in caso di sua esplicita richiesta, il Laboratorio, deve garantire l'attività di consulenza tecnica, ovvero la presenza, all'interno della struttura ambulatoriale, di un odontotecnico diplomato per le attività ausiliarie consentite dalla legge in vigore.

Il tecnico dovrà essere reperibile entro 2 ore dalla telefonata dello Specialista, supportata da un riscontro scritto via fax/posta elettronica/pec.

Il Laboratorio, deve impiegare personale in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia assistenziale, sociale, previdenziale, infortunistica, compresa la responsabilità civile verso terzi.

Il tecnico odontoiatra, come da normativa vigente, non è abilitato, ad effettuare attività sui pazienti.

Art. 11 - IMBALLI

Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.

Gli imballi che a giudizio del personale dell' Azienda U.S.L., presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni

ART. 12 - ACQUISTI IN DANNO

Qualora gli Uffici competenti Distrettuali e/o Ospedalieri, su segnalazione degli Specialisti Odontoiatri, riscontrassero anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, l'Ausl, invierà formale nota con specifica motivata della contestazioni e con l'invito a conformarsi nel termine massimo di 5 giorni lavorativi.

Inoltre l'Azienda avrà diritto ad acquistare presso altri Laboratori i manufatti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza



per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggior onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa..

ART 13- CLAUSOLE E PENALITA'

L'Ausl si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, quando:

- a) la ditta aggiudicataria non effettui la consegna totale o parziale del manufatto protesico o della riparazione e dei ribasamenti nei termini di cui all'art. 8 del presente capitolato l'Ausl si riserva la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari al 10% del valore dell'ordine;
- b) quando a seguito di consegna e/o impianto del componente protesico si riscontrassero difformità di fabbricazione, come indicato all'art. 8 del presente capitolato, il Laboratorio è tenuto a provvedere nel termine perentorio di 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione a seguito dello Specialista; la penale prevista in questo caso è pari al 5% dell'importo del componente protesico non consegnato per ogni giorno di ritardo;
- c) in seguito a rifiuto, la Ditta non abbia provveduto a sostituire e/o ritirare il manufatto non conforme nel termine di 5 giorni, presso la struttura sanitaria interessata, la penale prevista è pari al 2% dell'importo della merce non ritirata.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72.

La Ditta prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto all'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 14 – OBBLIGHI RISERVATEZZA DEI DATI

Le notizie e i dati relativi all'Azienda USL di Bologna e agli assistiti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.

ART. 15 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL <http://www.ausl.bologna.it/> **sezione informazioni per operatori economici e gara di appalto-documentazione.**

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.



ART. 16 - RESPONSABILITA'

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) dopo la terza nota di contestazione per violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità, o altro) senza che il Laboratorio abbia ottemperato a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Infine, l'Azienda USL di Bologna si riserva di recedere dal contratto in base alle disposizioni di cui all'art.15, comma 13, lett.b) del D.L.95/2012.

ART.18 - FATTURAZIONE,PAGAMENTO,ORDINI E DOCUMENTO DI TRASPORTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna. esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.



Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente l'U.O.C. Economico Finanziario – Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079511 per l'Azienda USL di Bologna.

L' Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.



La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda USL di Bologna di cui alla presente gara dovrà emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

ART. 19- MODIFICHE DEL CONTRATTO

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

ART. 20 – RECESSO DEL CONTRATTO

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.



ART 21- CLAUSOLA DI ADESIONE

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle Aziende dell'Area Vasta Emilia Centrale. Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.

ART 22 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione

Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante

Sono specificatamente ed espressamente approvate per iscritto le seguenti clausole ai sensi dell'art 1341 II° comma C.C.:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22.

Per accettazione

Timbro della Ditta e Firma del Legale Rappresentante
